#####

##### **CONTRATTO DI…**

##### **Facsimile di**

##### **Atto di impegno formale**

##### **ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Ai sensi dell’art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96

##### **Immagine che contiene testo  Descrizione generata automaticamente**

**#CdFLazioPlasticFree**

**Al** fine di **eliminare i prodotti plastici utilizzati negli incontri,**negli eventi e nell’intero processo dei Contratti di Fiume, Lago, Costa e Foce e di promuovere strategie di informazione e sensibilizzazione sul tema anche con l’inserimento nei programmi d’azione di misure, progetti ed azioni specifici.

##### **PREMESSO CHE**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del 22/12/2000), fissa per l’anno 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di “buono” stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l’integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. In particolare viene sottolineata la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acque e dei territori contermini e di prossimità, le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità la stessa direttiva riconosce nel bacino idrografico l’ambito territoriale più idoneo alla gestione del ciclo idrico e all’indispensabile attività di coordinamento ed integrazione delle diverse politiche settoriali che su di esso incidono;

- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo ha l’obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni. La Direttiva pone agli Stati membri l’obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse. La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possono essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento. L’obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio idraulico rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio;

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (**Direttiva "Habitat")** ha lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo;

- la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat;

- la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CEE;

- l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile ed i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite ed entrati in vigore a livello internazionale Il 1° gennaio 2016 costituiscono il nuovo quadro di riferimento; la realizzazione dei nuovi Obiettivi di sviluppo, a carattere universale, è rimessa all'impegno di tutti gli Stati: l'attuazione a livello nazionale è declinata nell'adozione di "strategie nazionali di sviluppo sostenibile", come quella approvata dal nostro Paese nel dicembre 2017;

##### **VISTI**

- il Capitolo 18 del Documento di Agenda 21 di Rio De Janeiro "Programmi di Azione, Settore C, relativo alla gestione delle risorse idriche", 1992;

- la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg il 27 maggio 1994;

- il Documento del 2° Forum Mondiale dell'Acqua che prevede i "Contratti di Fiume" quali strumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci", 2000;

- la Convenzione europea del paesaggio, documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 ed ufficialmente sottoscritto a Firenze il 20 ottobre 2000;

- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

- il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

- la Strategia Europea per la biodiversità che definisce il quadro per l’azione dell’UE al fine di conseguire l’obiettivo chiave per il 2020 in materia di biodiversità, adottata dalla Commissione Europea nel maggio 2011;

- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015 che individua i principali impatti dei cambiamenti climatici, per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento tra le quali identifica anche i Contratti di fiume e che gli stessi sono anche richiamati nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), elaborato per dare impulso all’attuazione della SNAC, in quanto le azioni messe in campo attraverso i Contratti di fiume contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello dei bacini idrografici o dei singoli copri idrici;

- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, costituisce lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia e individua la gestione sostenibile della risorsa idrica nonché la creazione di comunità e territori resilienti come obiettivi strategici delle politiche nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e antropici, prevedendo espressamente gli strumenti di custodia, tra cui i Contratti di Fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale;

- Il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee con l'obiettivo strategico di garantire che la disponibilità di acqua di buona qualità sia sufficiente a soddisfare le esigenze dei cittadini, dell'economia e dell'ambiente anche attraverso una maggiore integrazione degli obiettivi di politica idrica in altri settori strategici correlati, come l'agricoltura, la pesca, le energie rinnovabili, i trasporti e i Fondi di coesione e strutturali. – Bruxelles, 15 novembre 2012;

- il D.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, che ha recepito la Direttiva Comunitaria “Acque” 2000/60/CEE;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, detta “Collegato Ambientale” alla legge di stabilità 201627 che all’articolo 59 è intervenuta introducendo nel D.lgs. 152/2006 un nuovo articolo, il 68bis, rubricato “Contratti di Fiume”;

- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) R.0000077 08-03-2018, che istituisce un Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume presso il MATTM, con funzioni di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e applicazione dei Contratti di Fiume, di costa, di lago, di falda, ecc.;

- Il Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2), approvato con il D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, che introduce i “Contratti Territoriali” nel il Piano di Gestione della Risorsa Idrica dell’Appennino Centrale (siano essi di fiume, di lago, di foce, di falda o d’ambito in relazione alla complessità dello specifico obiettivo territoriale), i quali individuano i soggetti attuatori e in particolare svolgono la funzione di catalizzatori delle risorse dei portatori di interessi, coinvolgendoli anche finanziariamente nella realizzazione degli interventi strutturali e corresponsabilizzandoli nel sostegno alle azioni non strutturali che comportano condizionamenti e limiti alle loro attività sul territorio (valore attuativo);

- la Deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 787 con la quale la Regione Lazio ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2010);

- la legge regionale n.17/2016 che ha riconosciuto ai Contratti di Fiume un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale, di difesa e valorizzazione dei beni comuni sul proprio territorio;

- il Regolamento regionale del 2 maggio 2018 n. 14 che istituisce un Ufficio di scopo nell’ambito della Presidenza, denominato “Piccoli comuni e Contratti di Fiume”, per supportare le attività del Presidente anche in merito alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei Contratti di Fiume;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2019 n. 335 attraverso cui la Regione Lazio si è dotata del “Forum Regionale dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa” al fine di un confronto informativo/consultivo tra la regione e i rappresentati dei Contratti di Fiume e di un “Tavolo Tecnico dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa” e di fornire il coordinamento regionale per i diversi contratti e la loro coerenza con le politiche regionali e la pianificazione europea, nazionale, regionale, per individuare forme di finanziamento – regionali, europee – per promuovere i Contratti di Fiume e per predisporre ed aggiornare l’Atlante degli obiettivi per la diffusione degli stessi;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2019, n.337 con cui la Regione Lazio ha destinato un apposito stanziamento, già individuato con la legge regionale sui Contratti di Fiume, n. 17/2016, a sostenere il processo finalizzato alla sottoscrizione dei Contratti di Fiume. Individuando come prioritarie quelle azioni che, finalizzate alla tutela del territorio, vengono definite attraverso processi partecipativi di coinvolgimento degli attori locali;

- la Risoluzione sui Contratti di Fiume, 18 novembre 2020, approvata dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13UN NUOVO ORIZZONTE DI PROGRESSO SOCIO-ECONOMICO - LINEE D'INDIRIZZO PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE: POLITICHE PUBBLICHEREGIONALI ED EUROPEE 2021-2027.

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2021 n. 170 di approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”.

##### **PRESO ATTO CHE**

I Contratti di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce (CdF) ai sensi dell’art. 68bis D.Lgs. 152/2006 *“concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.*

L’Attivazione del Contratto di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce avviene a seguito della sottoscrizione del Documento d’Intenti (allegato 1). Il CdF è un “Accordo” volontario che viene stipulato tra Enti pubblici e con pari impegno ed importanza con la comunità locale, in tutte le sue diverse manifestazioni comprese le associazioni liberamente costituite.

Oggetto dell’accordo è il governo multidisciplinare e partecipato di un determinato territorio, nei suoi valori condivisi e nelle sue criticità riconosciute, nelle sue risorse certe e potenziali, sotto il profilo urbano territoriale, paesistico, idrologico, ecologico, ed anche economico, sociale e culturale, come individuato all’interno dell’Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF (allegato 2).

Tale governo si esplica tramite azioni integrate tanto di gestione e di salvaguardia attiva del patrimonio territoriale (previo riconoscimento e condivisione partecipata del patrimonio stesso), quanto con azioni di promozione, informazione, formazione, programmazione, progettazione e di trasformazione gestionale.

I Contratti di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, con particolare riferimento al piano di gestione del rischio alluvioni e delle acque, dei relativi strumenti attuativi e degli ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione di cui al Documento Strategico (allegato 3).

I Contratti di Fiume attraverso l’implementazione delle azioni previste nei loro Programmi d’Azione – PdA (allegato 4), contribuiscono alle diverse scale, Europea, Nazionale, Regionale e Locale alla tutela delle acque e della natura, alla difesa dal rischio idrogeologico ed a uno sviluppo locale sostenibile.

Il presente Accordo consiste in un atto di governance stipulato tra soggetti pubblici e privati in consenso tra loro per convergere su di un Documento Strategico (con una prospettiva temporale di medio/lungo termine) ed un Programma d’Azione (con una prospettiva temporale di breve termine) da implementare in maniera condivisa e sinergica.

SI STIPULA IL PRESENTE

**ACCORDO**

TRA

*Elenco firmatari*

##### Articolo 1 – Principi e finalità

I sottoscrittori del presente Accordo condividono il principio che solo attraverso una sinergica e forte azione tra i soggetti portatori di interesse, pubblici e privati, si possa invertire la tendenza all’indifferenza e al degrado territoriale/ambientale dei bacini fluviali e a perseguire obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica, sociale ed economica. A tal fine si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi. Il presente Accordo rappresenta lo strumento utile per dare operatività a questo approccio volontario, basato sulla programmazione strategica e negoziata.

In congruenza con le direttive e gli strumenti di pianificazione e di programmazione in premessa, prestando altresì particolare attenzione all’evoluzione normativa in materia, il presente contratto è teso alla realizzazione di un programma di attività ed interventi di interesse comune, concernente l’ambito territoriale del bacino del fiume/lago/.. ………………………………………………………………………………………….. con politiche integrate, perseguendo nel contempo gli obiettivi della semplificazione amministrativa e dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni previste. In particolare è diretto a realizzare gli obiettivi di seguito specificati: elenco degli assi strategici *(es. la riduzione dell'inquinamento delle acque; la riduzione del rischio idraulico; la riqualificazione del sistema ambientale e paesistico; la riqualificazione dei sistemi insediativi all’interno del territorio del bacino del ………..; il miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare al fiume centralità nelle politiche di sviluppo; la condivisione delle conoscenze sul fiume e delle informazioni sulle azioni in corso o in progetto; lo sviluppo di attività di comunicazione, formazione ed educazione ambientale adeguate al raggiungimento degli obiettivi condivisi*).

Il Contratto fa propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che costituiscono l’asse portante del Trattato di Lisbona: quali processi partecipati territoriali colgono appieno quella “dimensione regionale e locale” che l’Unione Europea intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative.

In particolare, si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e al principio dello sviluppo locale partecipato: in quanto processo di governance che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare leva sulla responsabilità della società insediata, che riconosce nel bacino del fiume/lago… una delle matrici della propria identità culturale.

Con il Contratto si contribuisce a sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale.

##### Articolo 2 – Ambito d’intervento

 Il territorio interessato dal presente accordo è quello del bacino……………………….., e dei Comuni di …………………………., come rappresentato dall’allegato cartografico al presente accordo (allegato 5).

(*Inserire una breve descrizione*) ……………………………………………………………………………………………………………………

##### Articolo 3 – Metodologia di gestione del processo

Per gestire opportunamente il processo del Contratto di ………………………… del………………………………………….., in coerenza con il documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume " del 12 marzo 2015 (Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATTM e ISPRA) si è tenuto conto dei seguenti criteri generali:

* l’attivazione di un processo partecipativo dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
* la coerenza del CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio.

Il Contratto di ……………………………………………… del ………………………………………………………………………………, da un punto di vista metodologico ha preso a riferimento le seguenti fasi:

1. condivisione di un Documento d’Intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento è avvenuta in data…………….., da parte dei soggetti interessati e ha dato avvio all’attivazione del CdF;
2. messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva integrata sugli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali del territorio oggetto del CdF;
3. elaborazione di un Documento Strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integra gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
4. definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre/cinque anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze delle attività svolte e del relativo monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto ed approvare un nuovo PA;
5. messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d’intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF;
6. la sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;
7. attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
8. informazione al pubblico: accessibilità al pubblico dei dati e delle informazioni sul Contratto di Fiume, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE (sull'accesso del pubblico all' informazione) e 35/2003/CE (sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali), attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

##### Articolo 4 – Scenario Strategico

Lo scenario strategico di riferimento rappresentato dal Documento Strategico (allegato 3), che costituisce parte integrante del Contratto di ……………………………………………………………………., si configura come strumento partecipato funzionale al recepimento e integrazione negli atti di programmazione e pianificazione locale degli indirizzi e misure condivisi nello sviluppo degli scenari tendenziali del processo di negoziazione.

Il Documento Strategico definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di area vasta con le politiche di sviluppo locale del territorio risultato del processo partecipativo (allegato 6).

Il Quadro Sinottico, punto di connessione tra Documento Strategico e Programma d’Azione dove sono individuati, gli Assi Strategici, gli Obiettivi Specifici e le Azioni da perseguire per il lungo termine, costituisce, da un lato, lo scenario strategico del Contratto di ……………………………………………………………..…………, dall’altro, permette la definizione in continuo, di modificazioni e integrazioni di scenario, da portare all’approvazione dell’Assemblea di cui all’articolo 6, in quanto strumento da utilizzare e implementare progressivamente:

* una sempre più condivisa individuazione e caratterizzazione del bacino e delle istanze territoriali;
* la condivisione di azioni sempre più efficaci di valorizzazione, contenimento del degrado e riqualificazione.

Gli Assi Strategici sono stati definiti in riferimento alle tematiche che sono state affrontate dal processo del Contratto di …………………………………………… o che rappresentano le priorità che si intendono affrontare e sono:

……………………………………………………………

Gli obiettivi Specifici sono invece da collegarsi agli obiettivi di sostenibilità che l’ONU intende raggiungere entro il 2030 al fine di inserire le azioni proposte dal CdF nella più ampia categoria dello sviluppo sostenibile.

##### Articolo 5 – Programma d’Azione (PdA)

Il Contratto di ………………………………………individua e condivide attraverso la sottoscrizione del presente Accordo un primo Programma d’Azione (allegato 4), che verrà periodicamente implementato e aggiornato in riferimento agli assi strategici individuati nel Documento Strategico (allegato 3).

Il Programma d’Azione, che costituisce parte integrante del presente Contratto, è composto da azioni concorrenti al raggiungimento degli obiettivi strategici del Contratto di …………………………………………………. e si configura come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere “in divenire” del processo di programmazione strategica e negoziata rappresentata dal Contratto di ………………………….. del……………………………… .

Nel Programma d’Azione, per ciascuna delle azioni, sono elencati: gli obiettivi al cui raggiungimento concorre; l’ambito territoriale di riferimento; una stima delle risorse complessive già allocate e di quelle ancora da reperire con le relative fonti di finanziamento; il soggetto responsabile e attuatore principale e gli altri soggetti coinvolti; i tempi di realizzazione dell’azione; i risultati / prodotti attesi.

Il Programma d’Azione è accompagnato da un Quadro Finanziario Complessivo (allegato 7) che restituisce, differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti e/o attuatori, e raccolti per ogni Azione del programma, gli impegni finanziari descritti nelle schede, così da fornire una informazione sintetica e immediata sulle risorse messe in campo nell’attuazione delle azioni previste.

I soggetti Proponenti e Attuatori delle azioni del Programma d’Azione del presente Contratto sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, sia i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Programma d’Azione, sia i soggetti che pur non rientrando direttamente nel Programma d’Azione vogliono impegnarsi/dare il proprio contributo (anche non economico) per il raggiungimento degli obiettivi generali del Contratto stesso.

##### Articolo 6 – Assemblea (funzione di partecipazione attiva)

L’Assemblea del Contratto di ……………………………………………. è composta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, o loro delegati. Alle riunioni dell’Assemblea partecipa di diritto il Soggetto Responsabile di cui al successivo articolo 7.

L’Assemblea include tutti i soggetti firmatari del presente Contratto di ………………………………………………………. .

L’Assemblea, al fine di promuovere la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Contratto di……………………..……. e per garantire l’efficacia e la condivisione nel tempo delle decisioni assunte, organizza appositi tavoli di lavoro ed incontri di confronto e di informazione, aperti ai diversi portatori locali di interessi pubblici e privati. Tali strumenti di più ampia partecipazione potranno riferirsi ai diversi sottosistemi territoriali, ai diversi ambiti di intervento o alle tematiche trattate dalle azioni individuate.

L’Assemblea, nella definizione del programma generale di azioni future, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dalle attività di partecipazione di cui sopra.

L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

* sovrintende all’attuazione del Contratto e ne aggiorna i contenuti, condividendo lo scenario strategico di sviluppo sostenibile e durevole del territorio del sottobacino (Documento Strategico) e le scelte di allocazione delle risorse;
* promuove e favorisce l’adesione al presente Contratto di tutti gli Enti pubblici compresi nell’ambito di intervento di cui al precedente articolo 2 e, in caso di adesione successiva alla stipula, ne prende atto;
* valuta e approva le proposte di adesione di soggetti privati, sulla base della qualificazione dell’interesse di questi ultimi, dell’apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;
* approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni del Documento Strategico del Contratto;
* approva le modificazioni e/o integrazioni e gli aggiornamenti del Programma d’Azione;
* riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d’Azione;
* prende atto delle relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto di Fiume e del relativo Programma d’Azione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del “Soggetto Responsabile”, da diramarsi con un minimo di quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Il “Soggetto Responsabile” è altresì tenuto a convocare l’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta almeno il venti per cento dei suoi componenti.

L’Assemblea, ove ne ravvisi la necessità e ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo, potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che gli competono.

##### Articolo 7 –Soggetto Responsabile (funzione di gestione)

 Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l’attuazione e il rispetto delle condizioni di cui al presente Contratto di ……………………… è…………………………………………………………………………………………………………………………

Nell’ambito delle decisioni assunte e condivise dall’Assemblea e approvate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, il Soggetto Responsabile, con la collaborazione del Comitato di Coordinamento, di cui all’articolo 8, svolge i seguenti compiti:

* coordina l’attuazione di quanto previsto dal Contratto, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti correlati;
* assicura l’attivazione della metodologia, con i relativi strumenti e regole, a supporto dell’attività contrattuale;
* governa il processo complessivo di realizzazione del Programma d’Azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti promotori ed attuatori delle singole azioni;
* convoca e coordina i lavori dell’Assemblea e del Comitato di Coordinamento;
* verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
* propone all’Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al Contratto di ……………………………;
* comunica all’Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al Contratto di ………………………….;
* trasmette all’Assemblea relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto redatte sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Attuatori;
* promuove forme organizzative funzionali alla partecipazione a programmi e progetti europei, nazionali e regionali, ecc.;
* attua le attività di generazione, raccolta e manutenzione dei dati per la caratterizzazione e il monitoraggio del CdF.

##### Articolo 8 – Il Comitato di Coordinamento (funzione di responsabilità attuativa)

Il Comitato di Coordinamento è composto da tutti i sottoscrittori.

Il Comitato di Coordinamento, individua una struttura Tecnica composta da tecnici espressamente individuati dai Soggetti sottoscrittori con funzioni di supporto tecnico-operativo del Soggetto Responsabile.

Il Comitato di Coordinamento, coordina l’attuazione delle azioni supportando il Soggetto Responsabile e l’Assemblea nell’espletamento dei relativi compiti.

Il Comitato di Coordinamento, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori. Il Comitato di Coordinamento assicura una attività di supporto organizzativo all’Assemblea per le sue riunioni e per l’attivazione dei momenti di confronto decentrati e collabora con il Soggetto Responsabile per le attività di verifica e monitoraggio dell’attuazione del Contratto di ………………………………………………………….. e del relativo Programma d’Azione.

I lavori del Comitato di Coordinamento saranno coordinati dal Soggetto Responsabile, o da un suo delegato, che lo presiede.

All’interno del Comitato di Coordinamento possono essere istituiti gruppi di lavoro più ristretti per tematiche specifiche, coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico di sviluppo del bacino. Nello svolgimento delle sue attività il Comitato di Coordinamento può avvalersi di esperti, facilitatori e competenze esterne.

##### Articolo 9 – Soggetti Attuatori del programma d’azione

Tra i sottoscrittori del presente Accordo si definiscono Soggetti Attuatori del Programma d’Azione, i soggetti responsabili della fattiva realizzazione di ogni singola azione come previsto dal Programma stesso. Il Comitato di Coordinamento, preso atto delle schede delle Azioni e dei soggetti individuati dallo stesso, si fa garante dei ruoli assunti.

I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad assumere i rispettivi ruoli, come definiti nel Programma d’Azione (allegato 4), e a concorrere a portare a termine le azioni per le parti di relativa competenza.

I Soggetti Attuatori dovranno:

* assicurare la completa realizzazione dell’attività, cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dal Contratto;
* concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’azione;
* concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso al raggiungimento degli obiettivi del Contratto;
* collaborare con il soggetto responsabile alla verifica dell’attuazione degli impegni;
* informare il comitato di coordinamento e l’ufficio regionale preposto ai CdF, in merito allo stato di avanzamento.

I Soggetti attuatori sono tenuti altresì ai compiti di cui all’art.13 di cui al presente Contratto.

Nell’ambito della propria responsabilità i sottoscrittori dovranno sottoporre le schede di propria competenza incluse nel Programma d’Azione all’approvazione dei propri organi istituzionali deliberativi o degli organi decisionali di riferimento, nonché garantire il sostegno finanziario delle azioni di cui hanno la responsabilità attuativa, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie orientando e priorizzando le proprie risorse di bilancio. In particolare, i sottoscrittori si impegnano ad inserire gli interventi di competenza previsti dal Programma d’Azione all’interno dei propri strumenti di programmazione pluriennale in modo da individuare ove possibili risorse finanziarie da destinare in futuro agli interventi previsti.

Qualora questo impegno non sia possibile attraverso i propri strumenti finanziari, i soggetti attuatori dovranno farsi parte attiva nell’individuare e accedere alle fonti di finanziamento più idonee per sostenere le singole azioni.

In caso di azioni immateriali che comportino l’utilizzo di sole risorse umane i soggetti sottoscrittori assicurano la disponibilità di risorse umane interne alle proprie strutture nella misura e nei tempi da definirsi e quantificarsi specificatamente.

##### Articolo 10 – Risorse

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo prendono atto della dotazione finanziaria disponibile e dei fabbisogni necessari per l’attuazione delle azioni individuate nel Programma d’Azione (allegato 4) e nel Quadro Finanziario Complessivo (allegato 7), nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo.

In relazione alle risorse necessarie per sostenere il processo di attuazione del Contratto …………………….., tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a ricercare, ognuno per la propria competenza ed in forma solidale, i necessari finanziamenti anche nei fondi europei diretti e/o nei fondi strutturali.

Gli enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a rendere disponibili le proprie risorse umane, tecniche e strumentali per l’espletamento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo.

##### Articolo 11 – Tempi di attuazione e durata

I tempi di attuazione del Contratto sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come individuati nelle schede descrittive del Programma d’Azione (allegato 4) e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nei successivi aggiornamenti del Programma d’Azione.

Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità previste al successivo articolo 13.

Inoltre, per la sua natura di processo condiviso continuo, il Contratto non ha un termine temporale prefissato, ma resta in essere fino a che rimane viva la volontà di aderirvi da parte dei soggetti sottoscrittori.

##### Articolo 12 – Strumenti attuativi

Le azioni previste dal Programma d’Azione, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l’aggiornamento del Programma stesso, potranno essere realizzate anche mediante l’attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall’ordinamento e, in particolare, specifici Accordi di Programma per l’esecuzione di opere di particolare rilevanza.

##### Articolo 13 – Programma di monitoraggio e controllo

Il Contratto di ………………….……………individua e condivide attraverso la sottoscrizione del presente Accordo un primo Programma di monitoraggio (allegato 8).

Il Programma, che costituisce parte integrante del presente Contratto, individua almeno i seguenti elementi, soggetti alla trasmissione annuale alla Regione Lazio, ufficio competente per i contratti di fiume.

Monitoraggio del processo

- la descrizione e l’analisi dello stato di attuazione del CdF e dei suoi strumenti attuativi

- l’analisi e l’individuazione delle cause dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di attuazione.

Monitoraggio della performance

- la stima del contributo che il CdF e i suoi strumenti attuativi forniscono relativamente all’Analisi conoscitiva integrata obiettivi (o alla variazione degli indicatori di contesto), a partire dalla correlazione tra stato di attuazione ed effetti delle azioni attuate;

- la stima dell’avanzamento della spesa relativamente a quanto programmato nel PdA;

- l’analisi e l’individuazione delle cause dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di attuazione.

Monitoraggio degli obiettivi

- la messa a sistema e aggiornamento delle previsioni contenute nel Documento Strategico (che contiene anche le informazioni sugli elementi esogeni che influiscono sugli obiettivi del CdF e dei suoi strumenti attuativi), anche per aggiornamento della normativa;

- l’analisi e l’individuazione delle cause dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di attuazione.

I Soggetti Attuatori assicurano al Soggetto Responsabile del Contratto di Fiume il flusso informativo relativo all’avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi.

La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui sopra costituisce presupposto alle erogazioni delle eventuali risorse finanziarie a disposizione.

Il Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato di Coordinamento, assicura inoltre il monitoraggio dell’efficacia delle azioni elaborando opportuni indicatori.

Il Contratto può essere modificato e/o integrato sulla base degli esiti del controllo e del monitoraggio per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte dell’Assemblea e comunicazione alla Regione Lazio, ufficio competente per i Contratti di Fiume.

Qualora la modificazione e/o l’integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni-attività previste dal Programma d’Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l’allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal Soggetto Responsabile che ne dà comunicazione all’Assemblea.

##### Articolo 14 –Comunicazione

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base del Piano della Comunicazione (allegato 9) ed attraverso l’implementazione di un Sistema Informativo Territoriale consultabile anche tramite Web o in alternativa la pubblicazione della localizzazione delle azioni (allegato 10).

I Soggetti Attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal Comitato di Coordinamento al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini.

Il Piano della comunicazione garantisce quel carattere di trasparenza e condivisione delle informazioni e delle decisioni che ha caratterizzato le fasi di avvio e di partecipazione del processo sino a qui realizzate. Tale piano avrà anche una forte valenza educativa e sarà quindi finalizzato ad aumentare la consapevolezza e la responsabilità in ordine alle problematiche dell’ambiente fiume e del suo territorio.

##### Articolo 15 - Modalità di nuove adesioni di soggetti pubblici e privati

Anche in fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto è consentita l’adesione di nuovi soggetti pubblici e privati.

Possono peraltro aderirvi i soggetti privati, associazioni ed altri enti ed organismi pubblici che, con la loro azione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici del contratto nei diversi campi d’azione

(produttivo, finanziario, culturale, ambientale, ecc.), mettendo a disposizione risorse umane, conoscitive, finanziarie, o equivalenti.

L’Assemblea valuta le proposte di adesione specificando il contributo di ciascun soggetto in riferimento alle attività previste dal Programma d’Azione.

##### Articolo 16 – Adempimento e Revoca

La mancata attuazione, verifica e monitoraggio del Programma d’Azione di cui all’articolo 5 per fatto imputabile al Soggetto Attuatore dà luogo ad inadempimento.

Nell’ipotesi di cui sopra, il Soggetto Responsabile di cui all’articolo 7 comunica con lettera raccomandata o PEC in maniera analitica la natura dell’inadempimento ed in ragione della sua gravità assegna un termine congruo per l’adempimento tardivo, ove questo risulti ancora utile.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del Soggetto Responsabile, quest’ultimo attiva, per quanto di competenza, le procedure per la revoca di eventuali finanziamenti in ragione della titolarità dei fondi, e/o per la revoca della responsabilità sull'azione.

##### ARTICOLO 17 – Recesso

I soggetti aderenti al presente Contratto di …………………………………………. possono recedere, con motivato provvedimento approvato dall’organo competente dell’Ente.

L’Assemblea prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

##### ARTICOLO 18 – Approvazione ed Efficacia

Il presente Contratto di ………………………………………………………………………………………………………………………. dovrà essere approvato dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore che vi aderiscono prima della sua sottoscrizione.

Con il provvedimento di approvazione dovrà essere individuato il rappresentante dell’Ente/Associazione in seno all’Assemblea di cui all’articolo 6.

Quanto previsto dal Contratto di …………………………………………………………………………………………………………………… diverrà vincolante per ciascun soggetto dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale, o suo delegato.

##### ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DOCUMENTO D’INTENTI

ALLEGATO 2 - REPORT ANALISI CONOSCITIVA

ALLEGATO 3 – DOCUMENTO STRATEGICO

ALLEGATO 4 – PROGRAMMA D’AZIONE

ALLEGATO 5 – DEFINIZIONE CARTOGRAFICA DELL’ARE INTERESSATA DAL CDF

ALLEGATO 6 – REPORT PERCORSO PARTECIPATIVO

ALLEGATO 7– QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO

ALLEGATO 8 – PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

ALLEGATO 9 – PIANO DI COMUNICAZIONE

ALLEGATO 10 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL PROGRAMMA D’AZIONE O LINK AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CONSULTABILE ANCHE TRAMITE WEB.

Altri eventuali allegati:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..